

## **Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

Approvato con deliberazione CC n. 16/96 del 28.02.1996

## **SOMMARIO**

### **CAPO I**

#### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Disciplinare
- Art. 7 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 8 - Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 9 - Revoca della concessione
- Art. 10 - Decadenza della concessione
- Art. 11 - Sospensione delle concessioni
- Art. 12 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 13 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

### **CAPO II**

#### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 14 - Disposizioni generali
- Art. 15 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 17 - Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 20 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 21 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 22 - Sanzioni

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 1**

##### **Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### **ART. 2**

##### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

#### **ART. 3**

##### **Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza: E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### **ART. 4**

##### **Procedimento per il rilascio delle concessioni.**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

## **ART. 5**

### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- d) a termine, per la durata massima di **anni uno**.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

## **Art. 6**

### **Disciplinare**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 5 dovranno provvedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi o consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potrà addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### **Art. 7**

#### **Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi**

1. l'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### **ART.8**

#### **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che lo stesso non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stationamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

#### **Art. 9**

#### **Revoca delle concessioni**

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

## **ART. 10**

### **Decadenza della concessione**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorchè non sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatogli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

c) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 8.

## **ART. 11**

### **Sospensione delle concessioni**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto della stima della tassa pagata in anticipo inferiore al periodo non giunto, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

## **ART. 12**

### **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza.

## **ART. 13**

### **Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso

infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### ART. 14

##### Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.L. 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regione di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'art. 3 della L. 28.12.1995, n. 549, la tassa:

- non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
- non è dovuta per i passi carrabili;
- non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune
- non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

#### ART. 15

##### Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:**

- 1 - Fraz. Predumaz Falcoz
- 2 - Fraz. Predumaz Berluc
- 3 - Fraz. Saint Léonard
- 4 - Fraz. Cuchepche
- 5 - Borgo di Saint Rhémy

##### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:**

- 1 - Loc. Pramollé
- 2 - Fraz. Mottes
- 3 - Fraz. Tat
- 4 - Fraz. Cuchepache
- 5 - Fraz. Suil
- 6 - Fraz. Gorres
- 7 - Fraz. Chez Vuillen
- 8 - Fraz. Maisonettes
- 9 - Loc. Merloz
- 10 - Fraz. Laval
- 11 - Fraz. Ronc
- 12 - Fraz. Thuilettaz
- 13 - Loc. Pernin
- 14 - Fraz. Marcelline
- 15 - Fraz. Combaz
- 16 - Fraz. Pont
- 17 - Fraz. Pleiney
- 18 - Loc. Pragentor
- 19 - Fraz. Cerisey
- 20 - Fraz. Barral
- 21 - Loc. Arp du Jeu
- 22 - Loc. La Cantina
- 23 - Valico G.S. Bernardo
- 24 - Loc. Pra d'Arc

## **ART. 16**

### **Criteri per la determinazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento dell'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## **ART. 17**

### **Misurazione dell'area occupata - Criteri**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **ART. 18**

### **Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13.

Per le **occupazioni permanenti** la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le **occupazioni temporanee** la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 20%

b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:

A) Occupazioni da parte di attività ambulanti

B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.

C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.

D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

E) Occupazioni per attività edilizia.

F) Occupazioni da parte di attività commerciali.

G) Altri tipi di occupazione.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

## **ART. 19**

### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

**a)** per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;

**b)** per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%.

**c)** per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%.

## **ART. 20**

### **Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.



L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore a Lire 20.000.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere:

- effettuato entro giorni 5 dall'inizio dell'occupazione;

La tassa, se di importo superiore a L. 500.000 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

## **ART. 21**

### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

## **ART. 22**

### **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

**TARIFFE**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**A)** Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (art. 44 - comma 1 - lett. a):

Categoria prima	€ 17,56	£. 34.000
Categoria seconda	€ 12,39	£. 24.000

**B)** Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato per anno (riduzione del 30%) -(art. 44 - comma 1 - lett. c):

Categoria prima	€ 12,29	£. 23.800
Categoria seconda	€ 8,78	£. 17.000

**C)** Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993.

La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare e' la seguente (art. 47 - comma 2):

Per ogni Km. lineare o frazione  
per anno (Cat. 1^) ..... € 193,67 £. 375.000

Per ogni Km. lineare o frazione  
per anno (Cat. 2^) ..... € 135,57 £. 262.500

**D)** Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura di € 51,65 £. 100.000 per la categoria 1^; di € 36,15 £. 70.000 per la categoria 2^.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. e' dovuta una maggiorazione rispettivamente di € 10,33 £. 20.000 e di € 7,23 £. 14.000.

**C)** Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione

dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno (art. 48 - comma 7):

Centro abitato	€ 10,33	£. 20.000
Zona limitrofa	€ 7,75	£. 15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,16	£. 10.000

**D) Distributori di carburante:**

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno (art. 48 - comma 1):

Centro abitato	€ 30,99	£. 60.000
Zona limitrofa	€ 25,82	£. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,49	£. 30.000
Frazioni	€ 5,16	£. 10.000

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita' (art. 48 - comma 3).

Per i distributori di carburante muniti di due o più' serbatoi di differente capacita', maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi (art. 48 - comma 4).

Per i distributori di carburanti muniti di due o più' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (art. 48 - comma 5).

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali (art. 48 - comma 6).

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**A) Occupazioni di suolo comunale.**

Tariffa giornaliera per mq. (art. 45 - comma 2 - lettera a):

Categoria prima	€ 1,03	£. 2.000
Categoria seconda	€ 0,72	£. 1.400

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore (riduzione del 20%)  
e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,52	£. 1.000
Categoria seconda	€ 0,36	£. 700

2. fino a 12 ore (riduzione del 20%)  
e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,66	£. 1.280
Categoria seconda	€ 0,46	£. 900

3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 1,03	£. 2.000
Categoria seconda	€ 0,72	£. 1.400

4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	€ 0,83	£. 1.600
Categoria seconda	€ 0,58	£. 1.120

**B)** Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 30% - art. 45 - comma 2 - lettera c):

Categoria prima	€ 0,72	£. 1.400
Categoria seconda	€ 0,52	£. 1.000

**C)** Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50 % (art. 45 - comma 5).

**D)** Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo via viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell'80% (art. 45 - comma 5).

**E)** Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

**F)** Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50% (art. 45 - comma 6 bis).

**G)** Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) e' ridotta dell'80 % (art. 45 - comma 7).

**H)** Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L. 507/1993.

La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:

